

TI_GERICHTE 15.2023.121 vom 17. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.121

FR: TI_GERICHTE 15.2023.121 du 17 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2023.121 del 17 gennaio 2024

Regeste

Esecuzione del sequestro fiscale di conti bancari intestati a due società di cui il debitore è azionista all'80 e al 100%. Mancata indicazione del nome delle società nei decreti di sequestro

Erwägungen

E. 30

settembre 2014 consid. 2.1); che l'esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità, di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell'art. 275 LEF) si estende anche al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall'art. 274 LEF o sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3); che verificare se la formulazione del verbale di sequestro è sufficientemente chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52, consid. 2.3); che in caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev'essere menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 579 consid. 2.2.1; 126 III 95 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 3.3); che spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all'organo esecutivo reperirle d'ufficio al momento dell'esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 29, 33 e 36 ad art. 272 LEF), come avviene invece in caso di pignoramento; che, nel caso in esame, nella misura in cui non indicano nominativamente le società ricorrenti come titolari dei conti sequestrati, i decreti di sequestro sono ineseguibili e pertanto nulli (già citata 15.2020.45-48, consid. 3.4), anche quando sono stati emessi dall'autorità fiscale (sentenze del Tribunale federale 5A_730/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 3.2.2 e 5A_615/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.2, cui rinvia la DTF 143 III 573 consid. 4.1.2); che in accoglimento del ricorso, la loro esecuzione va di conseguenza annullata limitatamente alle due relazioni bancarie intestate alle ricorrenti; che all'autorità fiscale rimane la possibilità di emanare nuovi decreti di sequestro che indichino il nome delle ricorrenti, ma ciò pre-suppone che esamini la questione della sequestrabilità di beni intestati a terzi e motivi la sua decisione al riguardo;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i sequestri n. _____, _____, _____ e _____ eseguiti dalla sede di Lugano del l'Ufficio d'esecuzione il 9 novembre 2023 sono annullati limitatamente ai conti n. _____ e _____ presso PI 2, intestati rispettivamente alla RI 1 e alla RI 2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona; – _____, _____, _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.